

Leonelli - Tradimento  
- Rodinno -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

---

**BOLLETTINO**  
DEGLI  
**ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI**  
**REGIONALI E PROVINCIALI**

*depositati ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741*

*Provincia di MODENA*



**Accordo 29 - 1 - 1960 per i dipendenti da Aziende lattiero - casearie  
della Provincia di Modena**

## Accordo 29 - 1 - 1960 per i dipendenti da Aziende lattiero - casearie della Provincia di Modena

Addì, 29 Gennaio 1960, in Modena

tra

il Gruppo Lattiero - Casearia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, rappresentato dal sig. Elio Bergamaschi, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi, Vice Segretario Generale dell'Associazione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro — Sindacato Casari — rappresentato dal sig. Romolo Dini, l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Dott. Gianfranco Baldini,

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal sig. Giancarlo Dotti,

preso atto e confermato che i rapporti di cui alla soggetta categoria sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957, ed eventuali sue successive variazioni, sia per la parte normativa che per quella salariale,

che il contratto stesso deve spiegare piena efficacia nell'ambito provinciale, con decorrenza dall'annata casearia 1960 e con scadenza prevista nel contratto medesimo;

in considerazione che nella provincia di Modena sono di prassi costante alcune prestazioni non previste dal contratto nazionale oppure regolate in diversa maniera, in loro aggiunta o sostituzione,

si conviene

1) di concedere al casaro, in corrispettivo dell'illimitato orario di lavoro feriale, festivo e notturno, ferie e custodia patrimoniale dell'azienda, le seguenti prestazioni in natura:

- a) casa igienica ad uso abitazione per se e famiglia con annessi rustici;
  - b) latte, burro, sale, legna e luce per il ristretto uso familiare;
  - c) kg. 20 di formaggio grana all'anno;
  - d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di polli novelli, limitatamente a 20 ciascuna. Per quei caseifici che non hanno l'allevamento dei suini, i capi di pollame non avranno limitazione di numero purchè custoditi entro recinto;
  - e) un suino del peso di kg. 150/180 che l'Azienda cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici che non hanno l'allevamento dei suini, sarà fornito dall'Azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare;
- 2) di riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio per l'allevamento dei suini pari all'8% dell'utile netto ricavato dalla vendita degli stessi da ripartirsi: 4% al casaro e 4% agli altri dipendenti, in parti uguali;
  - 3) di riconoscere al casaro un premio di L. 19 per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita di formaggio raggiunga il 90% scelto mercantile 0-1 e L. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%;
  - 4) di riconoscere al casaro un super-minimo di L. 4.500 mensili;
  - 5) di fissare, per tutti i dipendenti, escluso il casaro, per le ore effettivamente lavorate eccedenti l'orario normale, un'unica percentuale, nella misura del 30% (trenta per cento) in sostituzione delle maggiorazioni previste dall'art. 12 del c.c.n.l. per il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO  
f.to: **Dini Romolo**

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
f.to: **Bergamaschi Elio**  
f.to: **A. Marcoaldi**

p. UNIONE SINDACALE PROVINCIALE  
f.to: **Gianfranco Baldini**

p. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
f.to: **Giancarlo Dotti**